



ALLEGATO A

Regolamento per gli inserimenti di minori in struttura residenziale o semiresidenziale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2017

Art. 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Buccinasco promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere ad un'adeguata crescita ed educazione del minore, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

3. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di gestione, erogazione e attuazione degli inserimenti in strutture residenziali o semi-residenziali dei minori:

- residenti sul territorio comunale interessati da un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- residenti sul territorio comunale che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale e qualora a fronte di un progetto personalizzato o del verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa con inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
- non residenti, presenti sul territorio comunale, in assenza di una famiglia o di un adulto in grado di prendersene cura ai sensi di legge.

Art. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN COMUNITÀ

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza o nel centro diurno sono: a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura; b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Art. 3 – DESTINATARI

1. I destinatari del presente regolamento sono i minori:

- a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- b) con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
- e) con handicap accertato ai sensi della L. 104/92, quadro clinico complesso con complicanze psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo sanitario, il cui nucleo familiare non sia in grado - per gravi ed accertati motivi - di fornire adeguata assistenza.

In questi casi è prevista la formulazione di un progetto congiunto con gli operatori del servizio Tutela Minori e la ripartizione delle spese di inserimento secondo la normativa vigente.

Art. 4 – PERMANENZA IN STRUTTURA

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Art. 5 – CONDIZIONI D'INSERIMENTO

Per inserire un minore in una struttura residenziale o semiresidenziale è obbligatorio che si disponga di un provvedimento dell'autorità giudiziaria; in caso di inserimento in comunità è sufficiente disporre di un provvedimento della pubblica autorità in ottemperanza all'art. 403 del Codice Civile.

Art. 6 – CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELL' INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve: a) garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa; b) individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del bambino/ragazzo; c) garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale; d) mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità; e) garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari; f) prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità; g) favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Art. 7 - FUNZIONI E COMPITI DEI SERVIZI E DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'INSERIMENTO

1. I compiti dei servizi istituzionalmente competenti indicativamente sono:

- a) elaborazione, predisposizione e attuazione del progetto personalizzato del minore. Il progetto va definito e attuato in collaborazione tra tutti servizi territoriali coinvolti sul singolo caso;
- b) realizzazione, a fronte della decisione assunta all'interno del progetto personalizzato, di separare temporaneamente il minore dalla famiglia e di inserirlo in strutture residenziali o semi-residenziali;
- c) predisposizione di un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni che favoriscano il miglior livello possibile di riunificazione familiare. È anche compito dei servizi istituzionalmente competenti assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;
- d) informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali dell' inserimento in struttura, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata;
- e) vigilanza sul percorso di crescita del minore, sul mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia, condividendo tra i servizi, le informazioni acquisite necessarie a ciascuno per l'espletamento dei propri compiti di cura;
- f) predisposizione e realizzazione dell'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale tenendo conto delle disponibilità di bilancio;
- g) individuazione della comunità di accoglienza più idonea alle esigenze del minore e agli obiettivi del progetto personalizzato;
- h) mantenimento della continuità di dialogo e di relazione con la struttura di accoglienza, attraverso la definizione e la gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
- i) monitoraggio periodico dell'inserimento in struttura di accoglienza, per quanto riguarda i tempi e i modi del raggiungimento degli obiettivi previsti e della riunificazione familiare, con particolare attenzione all'aggiornamento del progetto personalizzato nel caso in cui l'inserimento in struttura proseguirà oltre i tempi preventivati;
- j) stesura e invio all'Autorità Giudiziaria delle relazioni di aggiornamento sulla situazione.

2. I compiti delle strutture residenziali o semi-residenziali indicativamente sono:

- a) predisposizione del progetto educativo individuale in collaborazione con i servizi coinvolti e in accordo con quanto stabilito dal progetto personalizzato;
- b) continuità di dialogo con i servizi istituzionalmente competenti, nella definizione e gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
- c) messa a punto di specifiche strategie e modalità d'accoglienza e cura del minore in tutte le diverse fasi del progetto personalizzato di inserimento in struttura, compresa la conclusione dell'esperienza;
- d) mantenimento, in collaborazione con i servizi sociali istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- e) assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti. Qualora siano necessari interventi di tipo sanitario o altro che esulano dalle necessità di cura abituale (es. spese odontoiatriche, acquisto di lenti correttive, spese educative aggiuntive, ecc.) la struttura dovrà concordare preventivamente tali costi con i genitori del minore o l'Ente affidatario o chi ne esercita la tutela;
- f) cura dell'accesso e dei rapporti dei minori accolti con le risorse del territorio per istruzione e per inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del minore e della sua famiglia di origine;
- g) definizione ed esplicitazione dell'articolazione della retta giornaliera, con conseguente comunicazione agli Enti istituzionalmente competenti.

Art. 8 – CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE

1. L'inserimento in struttura si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del progetto personalizzato, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del minore.

2. Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica.

3. La conclusione dell'inserimento in struttura deve quindi essere predisposto, all'interno del progetto personalizzato, in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi, e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi individuati come competenti in merito.

Art. 9 – DIMISSIONI

1. Fermo quanto previsto negli articoli precedenti, le dimissioni dalla comunità devono essere concordate tra i servizi istituzionalmente coinvolti e la struttura di accoglienza.

2. Qualora si verifichi una situazione per la quale la struttura non ritiene possibile proseguire l'inserimento, né porvi una revisione significativa nell'interesse del minore, la comunità può richiedere un'altra sistemazione del minore che dovrà comunque venir valutata e discussa con i servizi istituzionalmente competenti.

3. In casi del tutto eccezionali, quando la presenza del minore provochi grave e comprovato pregiudizio al minore stesso e/o alle altre persone ospiti e/o agli operatori la struttura può richiedere la dimissione, che va comunque programmata, sia nei tempi che nelle modalità, congiuntamente ai servizi coinvolti.

Art. 10 – PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

1. La procedura di inserimento di minori è attivata a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 5 del presente regolamento.

2. I servizi territoriali all'atto della presentazione della proposta di inserimento del minore in struttura residenziale o semiresidenziale devono avere esperito tutti i tentativi per attuare le altre tipologie d'intervento di sostegno.

3. A seguito dell'inserimento, l'assistente sociale del servizio Tutela Minori che ha in carico la situazione provvede alla stesura di relazioni periodiche di aggiornamento, coinvolgendo tutti i servizi istituzionalmente competenti, e formula una proposta di invio al Responsabile del Settore Servizi alla Persona. Quest'ultimo, verificata la congruità e l'appropriatezza dei contenuti della relazione, provvede all'invio della stessa all'Autorità Giudiziaria.

4. Il Responsabile del Settore provvede, altresì all'assunzione dell'impegno di spesa e degli atti amministrativi contabili relativi all'inserimento del minore in struttura come previsto nella proposta d'intervento dell'assistente sociale.

5. Il Responsabile acquisisce copia della documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione al funzionamento da parte della struttura individuata nella proposta d'inserimento e invia per conoscenza e presa visione alla struttura copia del presente regolamento.

Art. 11 – ONERE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il

matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.” Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell’art. 261 del Codice Civile: “Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.” Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n. 16559/2007, la sentenza n. 43288/2009 e la sentenza nr. 22678/2010.

In tal senso supporta, altresì, la Corte dei Conti Molise, con parere contenuto nella deliberazione n. 2/2016, che prevede che il Comune non solo “può” recuperare le spese, bensì “deve” adoperarsi presso la famiglia per recuperare le rette pagate per il mantenimento del minore presso l’istituto, poiché il Comune si limita esclusivamente ad *“anticipare il pagamento della retta, salvo rivalersi nei confronti dei genitori del minore che, in quanto unici obbligati, saranno tenuti all’integrale rimborso”*.

2. Nei casi di inserimento in struttura disposto con decreto dell’autorità giudiziaria, il Comune di Buccinasco assume l’onere dell’integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell’ISEE. La Giunta Comunale stabilisce le percentuali di compartecipazione alla spesa in base all’ISEE. La quota massima, rapportata al numero dei minori inseriti, verrà richiesta a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell’ISEE.

3. Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare all’Ente viene effettuato sulla base dell’indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità che può essere rilasciato dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale).

4. L’impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall’assistente sociale e può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all’informazione, il Comune provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.

5. La quota di compartecipazione viene calcolata sull’ammontare in carico al Comune (quota sociale) e non sulla quota eventualmente di competenza dell’Azienda Sanitaria (quota sanitaria). Il contributo stabilito deve essere versato al Comune mensilmente

6. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore, ma si applica un abbattimento del 25% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo.

7. Il Comune di Buccinasco può assumere la totale copertura della retta in deroga ai criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo, qualora il nucleo familiare versi in una condizione di indigenza tale da non essere in grado di contribuire al pagamento delle rette. Tale condizione deve risultare da apposita e dettagliata relazione dell’assistente sociale e/o di altri servizi territoriali e confermata da una commissione tecnica appositamente nominata.

Art.12 – RECUPERO CREDITI

1. In caso di mancata sottoscrizione degli impegni di cui all’art. 11 o di inottemperanza al medesimo da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.

Art. 13 - CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione. Ai fini dell'accertamento della situazione reddituaria o patrimoniale dei civilmente obbligati il Comune può attivare procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate o con la Guardia di Finanza.

Art. 14 – MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

1. Per minore non accompagnato s'intende il soggetto minore di anni diciotto, che si trova in Italia non accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale o tutoria su di lui e che non vi è giunto per motivi di adozione o di emergenza umanitaria (da questa definizione sono esclusi i richiedenti asilo, i profughi e gli sfollati per i quali sono previste norme specifiche).

2. Si tratta di minori che, senza aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, giungono in Italia da soli oppure che sono rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso, quindi abbandonati dai genitori o dalla persona responsabile, oppure che sono in compagnia di un adulto che non esercita la potestà o abbia poteri di un affidatario e quindi competente alla sua rappresentanza e assistenza.

3. Sono da intendersi esclusi dalla definizione di minori stranieri non accompagnati esclusivamente i minori che siano stati affidati a parenti entro il quarto grado a seguito di provvedimento formale.

4. Fra i minori stranieri bisogna fare una distinzione, giuridicamente definita dal trattato di Maastricht¹, ovvero la distinzione fra stranieri comunitari e stranieri extracomunitari, basata sull'appartenenza ad uno degli Stati della Comunità europea e quindi sul possesso della cittadinanza europea.

5. Rispetto ai minori stranieri extracomunitari e minori comunitari di Bulgaria e Romania, sono stati istituiti specifici Comitati e Organismi di protezione, con cui attraverso gli Uffici Territoriali del Governo i Comuni sono chiamati a collaborare.

6. Rispetto all'accoglienza dei minori indicati ai commi precedenti del presente articolo, il Comune di Buccinasco provvede all'inserimento in struttura residenziale di minori stranieri non accompagnati di ambo i sessi, di età compresa, di norma, dai 14 ai 18 anni, reperiti nel territorio comunale non arrestati né fermati ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/88. 7.

Art. 15 – RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI RISPETTO AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.

1. Dal punto di vista normativo, per il minore straniero privo di alcun riferimento adulto accudente, i servizi sociali hanno gli stessi obblighi previsti per i minori italiani. Pertanto ai sensi dell'art. 403 del Cod. Civ., si provvederà al collocamento in luogo sicuro, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

2. L'assistente sociale collabora con la struttura di accoglienza per definire per ogni minore un progetto personalizzato al fine di favorire la realizzazione dei programmi più idonei alla sua situazione.

3. L'assistente sociale è referente del programma di assistenza e a tal fine collabora con altri servizi e uffici individuati dalla normativa e direttive nazionali per espletare le funzioni istituzionali proprie del Comune stesso.

Art. 16 – NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE 1. Per quanto non contemplate nel presente regolamento valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali.

2. Il presente regolamento, approvato dell'organo competente del Comune di Buccinasco, verrà applicato integralmente, dal momento della sua entrata in vigore, anche agli inserimenti in strutture residenziali precedenti alla sua entrata in vigore.